



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 19970/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al settore Legislativo Studi e Ricerche

Al Presidente della Commissione
Consiliare IV e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Misure di rivalutazione dei locali storici"
(Reg. Gen. n. 519)**

Ad iniziativa del Consigliere Maisto.
Depositata il 26 novembre 2009

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**IV Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **03 DIC. 2009**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La valorizzazione dei beni culturali è da sempre al centro dell'interesse collettivo, essa infatti rappresenta, prima di tutto, una grande risorsa dal punto di vista economico grazie alle innumerevoli opportunità professionali che riesce a produrre; La Regione Campania da tempo ha risposto a queste esigenze con apposite Leggi a sostegno delle attività di promozione dei Beni Culturali, con vari incentivi in diversi settori;

E' auspicabile che la Regione in tal senso si attivi con delle misure a sostegno delle botteghe storiche che rappresentano una preziosa testimonianza della cultura e della civiltà locale, identificabili in locali come osterie, caffetterie, librerie, erboristerie.

La Regione Campania tutta ed in particolare l'inestimabile valore del centro storico di Napoli, deve assolutamente essere tutelato e difeso, anche in virtù dell'enorme potere di attrazione turistica che ha rappresentato in passato e che continuerà a rappresentare nel futuro; Questa proposta di legge risulta più che mai attuale, anche in virtù di questo particolare momento storico di recessione economica che sta vedendo gradualmente scomparire i locali storici anche in base a dei costi di manutenzione altissimi, che andrebbero eseguiti da ditte competenti e monitorati da professionisti in grado di valutare l'entità e le particolari tipologie di lavoro, e seguire e garantire la qualità stessa del lavoro.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione Campania, d'intesa con l'Assessorato ai Beni Culturali, Province di Napoli, Caserta Benevento, Avellino e Salerno e i Comuni tutti della regione Campania, con l'intento di preservare gli esercizi commerciali aperti al pubblico, con almeno settanta anni di vita, che abbiano valenza storico artistica e la cui attività rappresenti testimonianza storica, culturale e tradizionale, favorisce iniziative volte alla loro valorizzazione.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 2

Inventario dei locali storici

1. La Giunta Regionale istituisce l'albo regionale dei locali storici e attraverso apposita rilevazione stabilisce i parametri per la sua tenuta e per il suo aggiornamento sistematico.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri per l'individuazione dei locali storici, la metodologia di rilevazione e la scheda tecnica per la catalogazione che dovrà riportare tutti i dati tecnici relativi a:
 - a) individuazione e descrizione della sede e del tipo di attività svolta
 - b) catalogazione degli arredi e degli strumenti e stato di mantenimento;
 - c) datazione del patrimonio e delle attività.
3. I Comuni entro i centoventi giorni successivi individuano, sulla base dei criteri di rilevazione definiti dalla Giunta regionale, i locali storici presenti nel proprio territorio e organizzano una relazione tecnica accompagnata da eventuali elaborati grafici e fotografici.
4. I Comuni inviano alla Regione copia della scheda di rivalutazione per la verifica di compatibilità con i criteri per l'individuazione dei locali storici e la successiva iscrizione all'elenco.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 3

Promozione dell'attività di censimento

1. La Regione Campania partecipa alla spesa sostenuta dai comuni per l'effettuazione del censimento con un contributo sino al trenta per cento della spesa.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 4

Interventi di recupero e valorizzazione

1. I proprietari dei locali storici o i gestori presentano al Comune proposte d'intervento per il recupero e la valorizzazione dei locali e, o degli arredi, della configurazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro e funzione, le proposte andranno corredate dal preventivo di spesa.
2. Il comune invia alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle domande presentate ai sensi del comma 1, nell'anno precedente.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 5

Promozione degli interventi di recupero e valorizzazione

1. Per il finanziamento degli interventi, la Giunta regionale assegna risorse ai Comuni sulla base di appositi programmi di spesa.




Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 6

Vincoli di destinazione d'uso

1. I locali storici per i quali sono stati concessi i contributi per gli interventi di recupero e valorizzazione di cui all'articolo 4, sono vincolati, per un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di assegnazione, al mantenimento della destinazione d'uso e della conservazione dei caratteri fondamentali degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento decorativo.
2. I vincoli di cui al comma 1 devono risultare da apposito atto d'obbligo unilaterale prodotto dai soggetti beneficiari dei contributi, previo assenso dei proprietari dei locali storici, se diversi dagli stessi e sono trascritti presso i relativi pubblici registri, con oneri a carico dei beneficiari.
3. L'erogazione del contributo è subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2.
4. I vincoli di cui al comma 1 possono essere rimossi previa restituzione di una somma pari all'entità del contributo, maggiorata degli interessi legali.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 7

Attribuzione del logo

1. I locali storici iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 2 si avvalgono di un logo, predisposto sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale, da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicitaria, recante la dicitura "Locale Storico della Campania".
2. L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 2.
3. L'utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto all'elenco ovvero l'utilizzo di un logo non rispondente al modello fissato dalla Giunta regionale è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 8

Emanazione del bando

1. Ai Comuni spetta l'emanazione del bando a cui i soggetti potranno inoltrare richiesta di finanziamento.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari occorrenti si provvede con la legge di bilancio secondo gli importi stanziati nella UPB riferiti ai Beni Culturali della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 10

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.